# Gazzetta Ufficiale
## DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 — Roma — Mercoledì 3 maggio — Numero 104

**Abbonamenti**

In Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno: anno L. 65; semestre L. 36; trimestre L. 30
All'Estero (Paesi dell'Unione post.): » » 120; » » 80; » » 50
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

**Inserzioni**

Annunzi giudiziari . . . . . . . . . . L. 0,60 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . . . . . . . . . . . » 0,80 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno.
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 30 — nel Regno cent. 35 — arretrato in Roma, cent. 50 — nel Regno cent. 60 — all'Estero cent. 90
Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

*All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

## AVVISO.

**Si rende noto che per effetto del R. decreto-legge 19 novembre 1921, n 1959, concernente l'aumento delle tariffe per le inserzioni sulla *Gazzetta ufficiale*, il deposito preventivo da rimettersi per ogni pubblicazione, dev'essere, d'ora innanzi, commisurato in ragione di lire sessanta (L. 60) per ogni pagina di manoscritto.**

## SOMMARIO

### PARTE UFFICIALE

**Leggi e decreti.**



# PARTE UFFICIALE

## LEGGI E DECRETI

*Il numero 556 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 4 della legge 26 settembre 1920, numero 1322, e 3 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778;

Visti i RR. decreti 17 dicembre 1885, n. 3612, serie 3, e 14 maggio 1893, n. 311;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per l'interno, di concerto col guardasigilli, ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto e col ministro segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono estese ai territori annessi con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778, le norme contenute nel regolamento per la uniforme tenuta del giornale nautico, compreso il giornale di macchina.

Art. 2.

Gli articoli riportati in appresso sono modificati come segue:

All'art. 2 lettera *f*) sono soppresse le parole: « in conformità agli atti prescritti dal Codice civile ».

All'art. 2 ultimo capoverso sono soppresse le parole: « e della marina mercantile ».

All'art. 6, ultimo comma, sono soppresse le parole: « delle navi secondo le disposizioni dell'art. 78 del Codice per la marina mercantile ».

All'art. 10, ultimo comma, alle parole: « compartimento marittimo » sono sostituite le parole « ufficio marittimo ».

All'art. 12, alle parole: « o per passaggio nel registro dei galleggianti » sono sostituite le parole « o per altro motivo »; alle parole « capoluogo del compartimento marittimo di iscrizione » sono sostituite le parole « all'Ufficio marittimo di iscrizione ».

All'art. 14, ultimo comma, si legga: « i suddetti ufficiali esamineranno inoltre se le ragioni della perdita o della distruzione del giornale nautico regolare, addotte

dal capitano siano pienamente giustificate, e dove abbiano prove e sufficienti indizi, che la perdita o distruzione sia avvenuta per colpa o dolo, procederanno a carico del capitano o padrone nei modi indicati dalle disposizioni in vigore ».

All'art. 16 si legga: « Le autorità marittime e consolari, ad ogni avviso di bastimenti, apporranno sul giornale nautico, escluso l'inventario, il proprio visto pagina per pagina, empiendo con freghi gli spazi bianchi cominciando dal giorno in cui principiò il viaggio, oppure dall'ultimo visto, in modo da assicurare l'inalterabilità del giornale stesso.

« Nello stesso tempo, l'uffiziale che procede al visto, domanderà al capitano o padrone se gli siano occorse avarie, ed in caso di negativa aggiungerà al visto la certificazione: nessuna dichiarazione di avaria.

« Se il capitano o padrone dichiara essere occorsa avaria, l'agente ritira copia sottoscritta dal capitano, di quella parte del giornale che si riferisce ad essa avaria; che se nel giornale non ne fosse fatta menzione, l'agente esigerà e riceverà la dichiarazione giurata del capitano sull'avaria occorsa.

« Dell'adempimento di questa formalità sarà fatta dall'agente menzione nel giornale che restituirà al capitano.

« Detta copia o dichiarazione, viene poi dall'ufficio consegnata al capo dell'ufficio di porto, il quale, in caso di avaria generale, procede subito ad investigazioni sommarie sulla natura, estensione e causa della avaria medesima, e trasmette poscia tutti gli atti della pratica all'autorità giudiziaria incaricata di ricevere la relazione prescritta dalle leggi commerciali.

« Nei porti esteri, le operazioni indicate nei precedenti alinea saranno fatte dall'autorità locale cui prima si presenterà il capitano, se quell'autorità sia a ciò autorizzata dalle leggi del paese, o da trattati internazionali; altrimenti saranno eseguite dai RR. consoli.

« Il giornale nautico dovrà essere presentato all'ufficio marittimo non oltre le 24 ore dall'arrivo eccetto nei casi di legittimo impedimento ».

All'art. 17, si legga: « Qualora nel compiere le formalità prescritte dall'articolo precedente le autorità marittime o consolari avvertissero che in una parte qualunque del giornale nautico siano state fatte false dichiarazioni, sostituzioni di fogli, ovvero abrasioni, o altre sostanziali alterazioni, lo sequestreranno compilando analogo processo verbale che unitamente al giornale sequestrato sarà trasmesso all'autorità giudiziaria competente per il relativo procedimento penale ».

L'articolo 18 è soppresso.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 marzo 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — ROSSI — DE VITO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

---

*Il numero 557 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 16 e 22 della legge 24 marzo 1921, n. 312, sulla pesca e sui pescatori;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto con quello per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine stabilito dal 3° comma dell'art. 16 e dal 3° comma dell'art. 22 della legge 24 marzo 1921, n. 312 per la revisione dei decreti di riconoscimento del possesso dei diritti esclusivi di pesca contemplati dagli articoli medesimi, scadrà il 31 dicembre 1922.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 aprile 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — BERTINI — DE VITO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

---

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 21 della legge 20 marzo 1910, n. 121, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria;

Visto l'art. 17 del regolamento per l'attuazione della legge predetta approvata con Nostro decreto in data 19 febbraio 1911, n. 245;

Visto il R. decreto 21 dicembre 1913 che approva la tabella delle sezioni elettorali della Camera di commercio e industria di Avellino;

Vista la deliberazione del R. commissario presso la Camera di commercio e industria che ha sede nella predetta città, in data 24 gennaio 1922;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria e il commercio.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le sezioni elettorali della Camera di commercio e industria di Avellino sono stabilite dall'unita tabella, vista d'ordine Nostro dal ministro proponente.

La tabella delle sezioni elettorali della Camera predetta, approvata con il R. decreto 21 dicembre 1913 è abrogata.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno d'Italia

Dato a Roma, addì 9 febbraio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BELOTTI.

Sezioni elettorali commerciali del distretto della Camera di commercio di Avellino.

1. **Altavilla.** Altavilla — Grottolella — Tufo — Chianche — Chianchetelle — Torinni Petruro — San Pietro Irpino.
2. **Ariano di Puglia.** Ariano di Puglia — Villanova del Battista — Zungoli — Montecalvo Irpino — Casalbore — Sant'Arcangelo Trimonte.
3. **Atripalda.** Atripalda — Aiello del Sabato — Candida — Cesinaldi — Chiusano San Domenico — Lapio — Parolise — Salza — Santo Stefano del Sole — Santo Potito P. U. — Sorbo Serpico — Manocalzati — Tavernola San Felice — Volturara Irpina.
4. **Avella.** Avella — Sperone.
5. **Avellino.** Avellino — Bellizzi — Capriglia — Contrada — Forino — Montefredane.
6. **Baiano.** Baiano — Mugnano — Quadrelle — Sirignano.
7. **Calitri.** Calitri — Andretta — Aquilonia — Cairano — Monteverde — Morra Irpina.
8. **Castelbaronia.** Castelbaronia — Carife — Flumeri — San Sossio Baronia — San Nicola — Trevico — Vallata.
9. **Cervinara.** Cervinara — Rotondi — Roccabascerana — San Martino V. C.
10. **Gesualdo.** Gesualdo — Frigento — Sturno — Villamaina.
11. **Greci.** Greci — Montaguto Orsara di Puglia.
12. **Lacedonia.** Lacedonia — Bisaccia — Rocchetta S. A.
13. **Lauro.** Lauro — Domicelle — Marzano di Nola — Moschiano — Pago di Valle Lauro — Quindici — Taurano.
14. **Lioni.** Lioni.
15. **Mirabella Eclano.** Mirabella Eclano — Bonito — Fontanarossa — Grottaminarda — Melito V. B. — Taurasi.
16. **Monteleone di Puglia.** Monteleone di Puglia — Savignano di Puglia — Anzano degli Irpini — Accadia.
17. **Montella.** Montella — Bagnoli Irpino — Cassano Irpino — Castelfranci — Nusco.
18. **Montemarano.** Montemarano — Castelvetere sul Calore.
19. **Paternopoli.** Paternopoli — Luogosano — Sant'Angelo all'Esca — San Mango sul Calore.
20. **Mercogliano.** Mercogliano — Monteforte Irpino — Ospedaletto d'Alpinolo — Pietrastornina — Sant'Angelo a Scala — Summonte.
21. **Pietradefusi.** Pietradefusi — Montefusco — Montemiletto.
22. **Pratola Serra.** Pratola Serra — Montefalcione — Prata P. U. — Santa Paolina — Torre Nocelle.
23. **Quaglietta.** Quaglietta — Calabritto — Caposele — Senerchia.
24. **Sant'Angelo dei Lombardi.** Sant'Angelo dei Lombardi — Guardia Lombardi — Torella dei Lombardi — Rocca San Felice.
25. **Solofra.** Solofra — San Michele di Serino — Montoro Inferiore — Montoro Superiore — Sant'Agata di Sotto — Santa Lucia di Serino — Serino.
26. **Teora.** Teora — Conza Campania — Sant'Andrea di Conza.

Roma, 7 febbraio 1922.

Visto: d'Ordine di Sua Maestà il Re:
*Il ministro per l'industria e il commercio*
BELOTTI.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 30 maggio e 3 giugno 1920, registrati alla Corte dei conti il 10 giugno successivo reg. 12 fogli numeri 4544 e 4541, con i quali, fra l'altro, furono nominati rispettivamente presidenti delle Commissioni locali di equo trattamento di Torino e di Genova i sigg. comm. Perona Giovanni Goffredo, direttore del Circolo ferroviario di Torino e cav. ing. Nicolosi Francesco, direttore della sezione di Circolo ferroviario di Genova.

Ritenuto che, in seguito alla disposizione contenuta all'art. 19 del R. decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 40, che estende ai direttori dei circoli ferroviari di ispezione le facoltà di ricorso, di cui all'art. 8 del decreto reale legge 11 marzo 1920, n. 270, è da ritenersi incompatibile il cumulo nella stessa persona delle funzioni di direttore di Circolo ferroviario d'ispezione e di presidente della Commissione locale di equo trattamento presso lo stesso Circolo;

Che pertanto occorre provvedere alla sostituzione dei predetti due presidenti;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I signori comm. avv. Michele Crimi, capo sezione del Ministero dei lavori pubblici e comm. avv. Celestino Mantelli, primo segretario nel Ministero stesso, sono nominati presidenti rispettivamente delle Commissioni locali di equo trattamento di Torino e Genova in sostituzione dei predetti sig. ing. comm. Perona Giovanni Goffredo e cav. ing. Nicolosi Francesco.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1922.

VITTORIO EMANUELE.

RICCIO.

# DISPOSIZIONI DIVERSE

## MINISTERO DEL TESORO

*Direzione generale del tesoro* (Div. II)

(1ª pubblicazione).

**AVVISO**

Si è dichiarato che i buoni del tesoro settennali a premio n. 2438 e n. 2439 di L. 25.000 ciascuno, per erronee indicazioni fornite a suo tempo dal signor Quarta Emanuele, furono intestati rispettivamente a Scognamillo Anna e Virginia, nubili, di Raffaele, mentre che dovevano invece intestarsi rispettivamente a Scognamiglio Anna ed a Scognamiglio Virginia di Raffaele, vere ed uniche proprietarie dei buoni stessi.

A norma dell'art. 6 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, sul servizio dei buoni del tesoro, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla prima pubblicazione senza opposizioni, dalla Direzione generale del tesoro si provvederà alla rettifica della intestazione dei buoni suddetti ed alla consegna dei nuovi titoli rettificati a chi di ragione.

Roma, 29 aprile 1922.

*Per il direttore generale*
CIRILLO.

## MINISTERO DELLA GUERRA

**Disposizioni nel personale dipendente:**

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

*Arma di artiglieria*

(Ruolo combattente).

Capitani.

Con R. decreto del 22 gennaio 1922:

Ferraresi Giuseppe, capitano, collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego dal 22 novembre 1921.

Stampa Roberto, capitano, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa anzidetta è prorogata dal 15 dicembre 1921.

Con R. decreto del 26 gennaio 1922:

Capasso Nestore, capitano, collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego, dal 26 settembre 1921.

Tenenti.

Con R. decreto del 22 gennaio 1922:

I seguenti ufficiali di complemento nell'arma di artiglieria sono nominati, dal 1° marzo 1921, tenenti in servizio attivo permanente nell'arma stessa, con le anzianità assolute e relative in appresso indicate, con decorrenza assegni dal 1° febbraio 1922:

Con anzianità 30 agosto 1919:

Luceri Amleto.

Con anzianità 15 settembre 1919:

Baldacchino Carlo.

Con anzianità 15 ottobre 1919:

D'Aversa Giovanni.

Con anzianità 3 novembre 1919:

Sacco Fernando.

Con anzianità 5 novembre 1919:

Borghcresi Gino.

## Ministero per l'industria e il commercio

DIREZIONE GENERALE
del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

**Corso medio dei cambi**
del giorno 28 aprile 1922.
(Art. 39 del Codice di commercio).

| | Media | | Media |
|---|---|---|---|
| Parigi | 173 60 | Dinari | — |
| Londra | 83 79 | Corone jugoslave | — |
| Svizzera | 367 — | Belgio | 160 50 |
| Spagna | 292 75 | Olanda | — |
| Berlino | 6 70 | Pesos oro | — |
| Vienna | 0 25 | Pesos carta | — |
| Praga | 37 — | New York | 18 89 |

Oro 364 49

**Media dei consolidati negoziati a contanti**

| CONSOLIDATI | Con godimento in corso | Note |
|---|---|---|
| 3,50 % netto (1906) | 71 16 | — |
| 3,50 % netto (1902) | — | — |
| 3 % lordo | — | — |
| 5 % netto | 78 24 | — |

**Corso medio dei cambi**
del giorno 29 aprile 1922
(Art. 39 del Codice di commercio)

| | Media | | Media |
|---|---|---|---|
| Parigi | 173 84 | Dinari | — |
| Londra | 84 03 | Corone jugoslave | — |
| Svizzera | 370 725 | Belgio | 160 — |
| Spagna | 295 — | Olanda | 7 30 |
| Berlino | 6 75 | Pesos oro | 15 50 |
| Vienna | 0 25 | Pesos carta | 6 85 |
| Praga | 37 — | New York | 19 05 |

Oro 367 58.

**Media dei consolidati negoziati a contanti**

| CONSOLIDATI | Con godimento in corso | Note |
|---|---|---|
| 3,50 % netto (1906) | 71 01 | — |
| 3,50 % netto (1902) | — | — |
| 3 % lordo | — | |
| 5 % netto | 78 — | — |

*Il direttore*: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente*.